



Riunione del 27 maggio 2015

FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO N. 30

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 27.14/15 NEI CONFRONTI DI DEBORAH PROIETTI

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente Relatore |

Nel procedimento disciplinare a carico di Deborah PROIETTI, per aver in violazione dei principi informatori di correttezza e lealtà, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento CONI, nel corso di un colloquio con la responsabile della segreteria del CR FIPAV UMBRIA, tenutosi in data 23/2/2015 all'interno dei locali del Comitato, proferito espressioni oggettivamente diffamatorie, offendendo e minacciando il Presidente di detto Organo Territoriale, così ledendone l'onorabilità.

OSSERVA

Con esposto del 5/3/2015, il Presidente del Comitato Regionale Umbria FIPAV segnalava alla Procura Federale le dichiarazioni diffamatorie, offensive e minacciose rivolte alla propria persona dalla tesserata Proietti, in occasione di un colloquio intervenuto con la responsabile della Segreteria del CR in data 23/2/2015 all'interno dei locali del Comitato.

Espletata l'attività istruttoria da parte dell'Ufficio della Procura Federale, anche con l'assunzione di una testimonianza scritta e delle dichiarazioni rese dall'incolpata in sede di interrogatorio del 27/4/2015, la sig.ra Proietti veniva deferita al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio convocando l'incolpata per il giorno 27/5/2015.

In tale sede, compariva il rappresentante della Procura Federale - il quale concludeva per la comminazione di sanzione disciplinare a carico della tesserata - nonché la sig.ra Proietti, assistita dal proprio legale di fiducia, avv. Caterina Condò.

Il Tribunale si riservava di provvedere in camera di consiglio.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli addebiti contestati dall'Ufficio della Procura Federale appaiono provati e sono meritevoli di sanzione disciplinare.

Ed invero, le dichiarazioni rese da parte di altra tesserata (Donatella Ceccagnoli) con testimonianza scritta espressamente richiesta con provvedimento della Procura Federale e ritualmente versata in atti, confermano in maniera precisa e dettagliata lo svolgimento dei fatti oggetto di denuncia all'Organo Federale.

La sig.ra Ceccagnoli, infatti, riferisce con dovizia di particolari le frasi proferite dalla sig.ra Proietti e rivolte nei confronti del Presidente del Comitato Regionale Umbria, reo, a dire dell'incolpata, di una gestione amministrativa e finanziaria asseritamente non regolare.

Tale contegno, unitamente alla mancata corresponsione – in misura integrale – del compenso mensile pattuito e dovuto alla Proietti, spingeva la stessa a formulare diverse minacce tra cui quelle di “mandare un'ispezione da Roma”, di “far saltare la poltrona” al Presidente considerato dalla Proietti una persona (a)“bietta” e vergognosa.

Pur difettando gli estremi per configurare le fattispecie di ingiuria e diffamazione, secondo la normativa federale statutaria e regolamentare nonché secondo il Codice di Comportamento del Coni, tutti i tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

L'evidente e provata violazione di tali principi da parte della sig.ra Proietti giustifica l'applicazione di una sanzione disciplinare.

La missiva di scuse fatta pervenire dall'odierna incolpata al Presidente del CR interessato, le dichiarazioni rese nella suddetta lettera nonché in sede di interrogatorio e successivamente in udienza circa la mancanza di volontà di ledere l'onore ed il decoro dell'Istituzione federale, lo stato d'ira per la mancata corresponsione del compenso dovuto peraltro a circa un mese dal parto del proprio figlio ed, infine, il contegno processuale collaborativo tenuto dalla sig.ra Proietti, non possono essere considerate delle esimenti del comportamento antidisciplinare tenuto assumendo, tuttavia, rilievo nella graduazione della sanzione disciplinare che viene comminata come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico della tesserata Deborah Proietti la sospensione da ogni attività federale per giorni quindici.

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Roma 19 giugno 2015